

Repertorio N. 8934

Raccolta N. 2070-----

-----COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilauno, il giorno dieci del mese di gennaio,-----

-----10 gennaio 2001,-----

in Mandello del Lario, nel mio studio alla Via Dante Alighie-
ri n. 13/A.-----

Dinanzi a me Dr. Ottaviano Anselmo Nuzzo, Notaio in Mandello
del Lario, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Ri-
uniti di Como e Lecco, senza l'assistenza dei testimoni per e-
spressa e concorde rinuncia fattavi, con il mio consenso, dai
Comparenti infrascritti,-----

-----sono presenti:-----

- ERBA Alessandro, nato a Lecco (LC) il
residente a
agente di viaggio,

Codice Fiscale

- ERBA Carlo, nato a
residente a
libero professionista,

Codice Fiscale

I Costituiti, cittadini italiani, della cui identità persona-
le sono certo, convengono e stipulano quanto segue.-----

Articolo 1 - Viene costituita tra i signori Erba Alessandro e
Erba Carlo una società a responsabilità limitata con la deno-
minazione:-----

-----"LIONS TRAVEL S.R.L."-----

Articolo 2) La sede della società viene fissata in Mandello
del Lario (LC), Via Manzoni n. 57.-----

Articolo 3) La società ha per oggetto l'attività di agenzia
di viaggi e turismo ed in particolare l'organizzazione in
proprio e/o a mezzo di agenzie nazionali e/o internazionali,
di viaggi e soggiorni turistici; la vendita di biglietti au-
tomobilistici, ferroviari, aerei e navali.-----

La società potrà inoltre, senza carattere di prevalenza ed in
via strumentale, compiere tutte le operazioni di carattere
finanziario, industriale e commerciale, immobiliare e mobi-
liare, che saranno ritenute necessarie od utili, ivi compresa
l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in altre so-
cietà od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al
proprio e, sempre in via strumentale al conseguimento del
proprio scopo sociale, rilasciare avalli, fidejussioni e ga-
ranzie anche reali nell'interesse di terzi.-----

Resta esclusa qualunque attività di raccolta del risparmio,
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n.
385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), o
che comunque sia vietata e/o riservata a determinati soggetti
dalla vigente normativa.-----

Articolo 4) Il capitale sociale, fissato in Lire 20.000.000
(ventimilioni), viene sottoscritto dai soci così come segue:-

- una quota di Lire 16.000.000 (sedicimilioni), pari all'80%
(ottanta per cento) del capitale sociale, dal signor Erba A-



lessandro;-----

- una quota di Lire 4.000.000 (quattromilioni), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, dal signor Erba Carlo. I Componenti, ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151, dichiarano:-----

- il signor Erba Alessandro di essere celibe;-----

- il signor Erba Carlo, di essere coniugato in regime di separazione dei beni.-----

Si danno inoltre reciprocamente atto i soci che i tre decimi del suddetto capitale sono stati prima d'ora versati dagli stessi, in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, presso il SANPAOLO IMI S.p.A. - Filiale di Mandello del Lario - come da ricevuta in data 9 gennaio 2001, dell'importo complessivo di Lire 6.000.000 (seimilioni), ricevuta che qui esibiscono.-----

Articolo 5) La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, il quale rimarrà in carica sino a revoca o dimissioni, che viene sin d'ora designato nella persona del signor Erba Alessandro, il quale qui costituitosi, espressamente accetta.

Articolo 6) La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in quest'Atto e nello Statuto Sociale che, previa lettura datane ai Componenti, scritto su quattro fogli, per intere pagine undici e parte della dodicesima e composto da ventinove articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A".-----

Articolo 7) La durata della società è fissata sino al giorno 31 dicembre 2050, salvo proroghe od anticipato scioglimento. Gli esercizi si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2001.-----

Articolo 8) Viene conferito espresso mandato al signor Erba Alessandro:-----

- per la cura delle pratiche occorrenti al fine della legale costituzione della società, autorizzandolo, nel contempo, ad apportare al presente Atto e/od allo Statuto allegatovi tutte le modifiche che dovessero necessitarvi;-----

- e per il successivo ritiro dei tre decimi versati come da ricevuta di cui già all'articolo 4) che precede.-----

Articolo 9) Spese del presente atto, annesse e consequenziali, approssimativamente ammontanti a Lire 3.300.000 (tre milioni trecentomila) circa, cedono a carico della società.-----

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e di mio pugno completato su due fogli, per intere pagine tre e sin qui dell'ultima, ho dato lettura ai Componenti che lo approvano.-----

Firmato: Erba Alessandro, Erba Carlo e Ottaviano Anselmo Nuzzo.-----

-----S T A T U T O-----

-----DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA-----

-----Articolo 1-----

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:-----

-----"LIONS TRAVEL S.R.L."-----

-----Articolo 2-----

La società ha per oggetto l'attività di agenzia di viaggi e turismo ed in particolare l'organizzazione in proprio e/o a mezzo di agenzie nazionali e/o internazionali, di viaggi e soggiorni turistici; la vendita di biglietti automobilistici, ferroviari, aerei e navali.-----

La società potrà inoltre, senza carattere di prevalenza ed in via strumentale, compiere tutte le operazioni di carattere finanziario, industriale e commerciale, immobiliare e mobiliare, che saranno ritenute necessarie od utili, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e, sempre in via strumentale al conseguimento del proprio scopo sociale, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali nell'interesse di terzi.-----

Resta esclusa qualunque attività di raccolta del risparmio, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), o che comunque sia vietata e/o riservata a determinati soggetti dalla vigente normativa.-----

-----Articolo 3-----

La società ha sede in Mandello del Lario (LC), Via Manzoni n. 57.-----

Essa potrà, in modifica del presente Statuto, istituire e sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, filiali, agenzie e succursali anche altrove.-----

-----Articolo 4-----

Il domicilio di ogni socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.-----

-----Articolo 5-----

La durata della società, salvo proroga od anticipato scioglimento, è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050.-----


-----CAPITALE SOCIALE-----

-----Articolo 6-----

Il capitale è determinato in Lire 20.000.000 (ventimilioni) e suddiviso in quote a' sensi dell'articolo 2474 Codice Civile.-----

-----Articolo 7-----

Le quote sociali sono nominative e divisibili.-----
Qualora un socio intenda cedere in tutto od in parte la propria quota a terzi, dovrà darne comunicazione, specificandone il prezzo di cessione e tutte le altre condizioni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organo-



Amministrativo, che provvederà ad informare gli altri soci i-
quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Entro quindici giorni da quello in cui hanno ricevuto la co-
municazione, i soci dovranno informare l'Organo amministra-
tivo se intendano esercitare la prelazione nell'acquisto.----
Scaduto tale termine, si intenderà che vi abbiano rinunciato
e pertanto le quote saranno liberamente alienabili.-----
Il diritto di prelazione, qualora fosse esercitato da più
soci, spetterà ad essi in proporzione alla quota sociale da-
gli stessi posseduta; tale diritto è cedibile fra i soci-
stessi.

-----Articolo 8-----

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Ammini-
strativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in mora nei versamenti decorre l'interesse-
legale, fermo il disposto dell'articolo 2477 del Codice Ci-
vile e fatte salve diverse statuizioni dell'Assemblea dei
soci.

-----ASSEMBLEE-----

-----Articolo 9-----

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue de-
liberazioni prese in conformità alla legge ed al presente-
statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.---
Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, -
purchè nei paesi facenti parte della Comunità Economica Eu-
ropea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta-
all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio-
sociale.

-----Articolo 10-----

Ogni socio ha un voto per ogni mille lire di quota.

-----Articolo 11-----

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Orga-
no Amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci-
almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza ai sensi del-
l'articolo 2484 del Codice Civile.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come-
sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale-
e vi assistano l'Organo Amministrativo ed i Sindaci Effetti-
vi se nominati.

-----Articolo 12-----

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano-
iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi pri-
ma di quello stabilito per l'assemblea.

-----Articolo 13-----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea-
può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra perso-
na non amministratore, sindaco o dipendente della società e-
comunque nel rispetto dell'articolo 2372 Codice Civile.

Spetta a

interver

L'Assem

Presider

il Presi

L'assemb

se lo ci

Le delib

verbale

mente da

il Pres:

da un No

Le delib

naria,

ste dal

Lo svolg

condo

dente.

La socie

zione co

Unico.

L'assemb

dell'Org

degli ar

Gli amm:

essere

semblea

Il Cons:

di atto

un Pres:

stituis

Segreta:

Il Cons:

purchè :

chi nec

da alme

Il Cons:

comanda

l'aduna

legramm

tuttavi

ocate

i Consig

nati.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

-----Articolo 14-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in difetto, il Presidente viene eletto dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie se lo crede del caso, due scrutatori anche tra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

-----Articolo 15-----

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente adottate con le maggioranze previste dall'articolo 2486 del Codice Civile.

Lo svolgimento delle operazioni dell'Assemblea avviene secondo le modalità determinate di volta in volta dal Presidente.

-----AMMINISTRAZIONE-----

-----Articolo 16-----

La società è amministrata o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un Amministratore Unico.

L'assemblea ordinaria delibera sul tipo e sulla composizione dell'Organo Amministrativo e provvede alla elezione del o degli amministratori.

Gli amministratori o l'Amministratore Unico possono anche essere non soci e durano in carica per il periodo che l'assemblea stabilisce di volta in volta all'atto della nomina.


-----Articolo 17-----

Il Consiglio, se già non vi hanno provveduto i soci in sede di atto costitutivo o di assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

-----Articolo 18-----

Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un Consigliere.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza ad ogni Consigliere e nei casi di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima. Saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio anche se non convocate come sopra specificato, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi se nominati.



-----Articolo 19-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.-----

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

-----Articolo 20-----

Ai membri del Consiglio o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare loro un compenso annuo, fisso e/o in percentuale sugli utili ante imposte, pagabile anche periodicamente, nonché un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa commisurata all'entità dei compensi e alla durata della carica da corrispondersi ad avvenuta cessazione della carica per qualsiasi motivo.-----

L'indennità per la quota maturata verrà accantonata di anno in anno in apposito fondo del conto patrimoniale e potrà essere opportunamente investita.-----

-----Articolo 21-----

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.-----

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare altresì avvocati e procuratori alle liti e nominare arbitri amichevoli compositori, Direttori Generali, Direttori e Procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie omogenee di atti.-----

-----FIRMA E RAPPRESENTANZA-----

-----Articolo 22-----

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, od a chi ne fa le veci, e all'Amministratore Unico è attribuita la firma e la rappresentanza legale della società per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.-----

Il Presidente inoltre, o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.-----
Ai Consiglieri delegati, se nominati, spetta la rappresen-

tanza de

Nel cas
stratore
no all'7

Qualora
2488 del
la gest
cale con
la caric
zionanti
Sino ad
tori ne
sultare
I soci,
ciale,
te, a pr
Ad ogni
minerà
secondo

Gli eser
gni an
tivo pr
ticoli 2

Gli uti
(cinque
raggiung
Codice C
alla qu
semblea
serva st
sponga c
servizi.

Il pagar
signate
viene an
Gli uti
cui dive
cietà.---
-----SCIC

Addivene
scoglime
tà dell
minandon

tanza della società nei limiti dei poteri loro delegati.-----

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, tutti detti poteri di rappresentanza spettano all'Amministratore Unico.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

-----Articolo 23-----

Qualora si verificano le condizioni previste dall'articolo 2488 del Codice Civile o l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione della società è controllata dal collegio sindacale composto da tre Sindaci Effettivi (di cui uno assumerà la carica di Presidente) e da due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.-----

Sino ad allora, ciascun socio può chiedere agli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri della società.-----

I soci, che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, hanno inoltre il diritto di fare eseguire annualmente, a propria cura e spese, la revisione della gestione.-----

Ad ogni rielezione del Collegio Sindacale l'Assemblea determinerà l'emolumento annuale spettante ai Sindaci Effettivi secondo le tariffe professionali vigenti.-----

-----BILANCIO ED UTILI-----

-----Articolo 24-----

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.-----

-----Articolo 25-----

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per il fondo di riserva legale fino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 del Codice Civile, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla quota di capitale sociale sottoscritta, salvo che l'Assemblea non deliberi speciali prelevamenti a titolo di riserva straordinaria o per altra destinazione, ovvero non disponga di rinviarli, in tutti od in parte ai successivi esercizi.-----

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso le Casse designate dall'Organo Amministrativo ed entro il termine che viene annualmente dallo stesso fissato.-----


Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.-----

-----SCIOGLIMENTO - VERSAMENTI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----Articolo 26-----

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scoglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e la retribuzione.-----

-----Articolo 27-----



Tutti i versamenti e finanziamenti fatti dai soci a favore della società, saranno improduttivi di interessi in espressa deroga all'articolo 1815 Codice Civile.

In particolare, i finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari ad almeno il 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia).

-----Articolo 28-----

Qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra essi e la società, ovvero tra la società e l'organo amministrativo circa l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un Collegio di tre arbitri amichevoli compositi, che giudicheranno inappellabilmente seguendo i principi dell'equità e senza formalità di procedura.

Gli arbitri saranno nominati entro trenta giorni dalla denuncia della controversia, da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, uno ciascuno dalle parti in contesa, dai loro eredi od aventi causa, il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio sarà nominato di comune accordo dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società, su ricorso anche di una sola parte contendente, o di uno degli arbitri nominati.

Nell'ipotesi in cui una delle parti contendenti non provveda alla designazione del proprio arbitro, impedendo così la formazione del Collegio Arbitrale, alla nomina di tale arbitro su ricorso della parte più diligente, sarà provveduto dal Tribunale predetto, il quale provvederà alla nomina dell'intero Collegio Arbitrale, anche su istanza di una sola parte contendente, qualora le parti in contesa fossero più di due o si rendesse comunque impossibile la nomina degli arbitri con la procedura sopra indicata.

-----NORMA DI RINVIO-----

-----Articolo 29-----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Firmato: Erba Alessandro, Erba Carlo e Ottaviano Anselmo Nuzzo.

Certifico lo sottoscritto dott. OTTAVIANO ANSELMO NUZZO
Notario in Mandello del Lario, nella presente copia fotostatica
composta di n. 3 fogli, a corrispondere all'originale firmato
e munito di legge e depositato nel mio atti.

Si rilascia per uso FISCALIS
Mandello del Lario add, 23 gennaio 2001